

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
PROVINCIA DI AREZZO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30.04.2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25.02.2016

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Indice generale

ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

ART. 2 – Funzioni

ART. 3 – Luogo di celebrazione

ART. 4 – Orari di celebrazione

ART. 5 – Tariffe da applicare

ART. 6 – Organizzazione del servizio

ART. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento

ART. 8 – Entrata in vigore

ART 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili così come regolati dalle disposizioni del codice civile (dall'art. 106 all'art. 116).
2. La celebrazione del matrimonio è una attività istituzionale garantita dalle leggi in materia.

Art. 2

FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle sue funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persona dallo stesso delegata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2011, n 396.
2. Possono altresì celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri o assessori comunali oppure cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

ART. 3

LUOGO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili vengono celebrati in una sala aperta al pubblico dei seguenti immobili:

Palazzo Comunale: Ufficio del Sindaco – Sala Andrea di Nerio

Palazzo Via Marconi – Sala del Giglio

Palazzo delle Suore Stigmatine e pertinenza

2. Il matrimonio civile può essere altresì celebrato, oltre che nei luoghi al comma 1, anche in luoghi idonei presso strutture private o pubbliche, individuati come uffici separati di stato civile con apposita deliberazione di Giunta Municipale comunicata al Prefetto.

ART. 4

ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di stato civile e precisamente:

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE
lunedì	9,00	12,30
martedì	9,00	12,30
mercoledì	9,00	12,30
giovedì	9,00	12,30
venerdì	9,00	12,30
sabato	9,00	12,00

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e della Amministrazione Comunale.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1° e 6 gennaio, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre.

ART 5.

TARIFE DA APPLICARE

1. Le tariffe, articolate in maniera differente tra i cittadini residenti e non residenti e a seconda del luogo della celebrazione verranno definite con apposito atto di Giunta Municipale.

2. Nella determinazione delle tariffe di cui al punto 1, del presente articolo sono considerati a titolo di rimborso, i seguenti servizi:

- costo del personale necessario all'espletamento del servizio
- costo dei servizi offerti per la celebrazione (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ufficio comunale competente alla organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio dello Stato Civile.
2. La visita alla sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta della sala a ciò adibita ed ai servizi che ne derivano deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile, compilando apposito modulo (allegato A al presente Regolamento) almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente alla esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, se dovuta.
4. L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, impartirà le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
6. Qualora le cause siano imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme corrisposte.

ART. 7

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il Codice Civile
 - il DPR 3 novembre 2000 n. 396
 - il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267
 - Lo Statuto Comunale

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.